

Le Norme dei Figli della Divina Provvidenza

Roma, 12 settembre 2018

Carissimi Confratelli,

Con questa mia lettera presento il nuovo libro delle *Norme* dei Figli della Divina Provvidenza, conformemente a quanto è risultato dalla revisione effettuata durante il XIV Capitolo Generale, realizzato a Montebello della Battaglia (Italia), nel periodo dal 16 maggio al 5 giugno 2016.

Adesso, con il nuovo testo in mano, dobbiamo fare attenzione a quanto esortava già Don Carlo Sterpi, nel 1941, nel presentare la prima edizione delle *Norme*: “*Abbiamo stampato le norme pratiche, che non rimangano lettera morta.*”

Ecco, pertanto, il mio invito per una lettura – magari comunitaria – del nuovo testo. Niente è apprezzato se non conosciuto in profondità. Da parte mia, voglio dare un ulteriore contributo alla conoscenza delle *Norme* ricordando l'itinerario e le caratteristiche della revisione fatta, presentando una breve esposizione storica sul libro delle nostre *Norme* e qualche nota sulla loro bellezza per motivarci soprattutto a farlo diventare “lettera viva”.

L'iter per la revisione delle Norme

La proposta di presentare al Capitolo alcune rilevanti modifiche al testo delle *Norme* è stata d'iniziativa del Consiglio Generale precedente (2010-2016), sotto il coordinamento di Don Flavio Peloso, riprendendo desideri e indicazioni espresse negli ultimi Capitoli della Congregazione.

Una prima bozza del testo di modifica è stata formulata nel 2015 accogliendo i suggerimenti dei Direttori provinciali in carica, convocati appositamente a Roma, per una riunione nei giorni 26-28 gennaio. In seguito, il Consiglio generale ha lavorato sulla bozza del testo concordata con i Provinciali, presentando singolarmente alcuni apporti (aprile 2015) e poi, in modo collegiale, promuovendo una revisione conclusiva nella riunione del 30-31 agosto dello stesso anno.

Si è arrivati, quindi, alla proposta di testo inserita nell'*Instrumentum Laboris* del XIV Capitolo generale (maggio 2016) e presentato all'assemblea. Durante il Capitolo, in diverse sessioni, ogni articolo delle *Norme* è stato esaminato singolarmente e poi votato con una modalità che teneva conto della rilevanza della modifica o dei cambiamenti proposti: approvazione per “alzata di mano” quando si è trattato soltanto di prendere atto di qualche cambiamento logico o evidente; approvazione per maggioranza assoluta (metà dei capitolari + 1) quando si è trattato di modifiche piccole o di minore rilevanza; infine, approvazione per maggioranza qualificata (2/3) quando si è trattato di un cambiamento consistente.

Dopo la chiusura del Capitolo, le decisioni sono state riprese dall'attuale Consiglio Generale che, in diverse sedute, ha elaborato la versione definitiva delle *Norme*, il cui testo è stato approvato nella riunione del 10-11 aprile 2018. Inoltre, il Consiglio ha provveduto a realizzare un'ampia revisione e aggiornamento dell'Indice Analitico, arricchendolo di nuove voci, perché fosse in consonanza con il testo voluto dal Capitolo.

Le “Norme” come parte del nostro “diritto proprio”

Negli ultimi tempi è diventata prassi il riferirsi al nostro codice normativo unendo in una sola espressione, ma anche in unico fascicoletto stampato (due libri in uno), le nostre fonti giuridiche principali: “*Costituzioni e Norme*”. Entrambe fanno parte del nostro “diritto proprio”.

Secondo il Codice di Diritto Canonico, le “*Costituzioni*” sono il nostro “codice fondamentale” (cfr. Can. 587§1), che custodisce la vocazione e l’identità propria dei Figli della Divina Provvidenza in consonanza con il volere di San Luigi Orione. È il libro che conserva, protegge e si prende cura del nostro “patrimonio”, inteso, in questo caso, come l’insieme “dell’intendimento e dei progetti” del Fondatore; è il libro che definisce la nostra fisionomia nella Chiesa e ci dà l’identità come orionini; è, infine, la nostra “Magna Carta” (cfr. Cann. 578 e 587 §1).

Oltre alle *Costituzioni*, il Codice attribuisce valore canonico a “*Tutte le altre norme, stabilite dall’autorità competente dell’Istituto, opportunamente raccolte in altri codici che potranno essere rivedute e adattate convenientemente secondo le esigenze dei luoghi e dei tempi*” (cfr. Can. 587§4). E qui si inseriscono le nostre *Norme*, che possono essere modificate o adattate dal Capitolo generale, a condizione che siano in armonia con le *Costituzioni*, ma senza aver bisogno della successiva approvazione della Santa Sede (cfr. Norme art. 162).¹

Tenendo presente, pertanto, queste nostre due fonti normative (*Costituzioni* e *Norme*), il diritto del nostro Istituto è gerarchicamente ordinato e articolato in questo modo²:

- 1 Fonte normativa universale: le norme emanate dalla Santa Sede e contenute specialmente nel Codice di Diritto Canonico;
- 2 Fonte normativa particolare: le norme emanate dai Vescovi diocesani e dalle conferenze episcopali su materie di loro competenza;
- 3 Fonte normativa costituzionale: le norme contenute nel codice fondamentale dell’Istituto, cioè le nostre *Costituzioni* (“è un testo stabile, organico, obbligatorio per tutti i membri...”);
- 4 Tutte le altre norme del diritto proprio, stabilite dall’autorità competente per il singolo Istituto: “Tali norme devono essere raccolte opportunamente in altri codici, distinti da quello fondamentale (*Costituzioni*) e variamente denominati: direttorii, regolamenti, statuti, ecc.” Nel nostro caso, la denominazione attuale è “*Norme*”.

In sintesi, il **diritto proprio** della Congregazione è costituito dal codice fondamentale (*Costituzioni*), dai codici aggiuntivi (*Norme*) e da quanto emanato dalla competente autorità dell’Istituto (Capitoli, Superiori e Consigli). Quindi, è “diritto” perché ha valore normativo per la Congregazione e i suoi membri ed è “proprio” perché la fonte è il proprio Istituto.

Una breve esposizione storica sulle “Norme”

La “storia” delle nostre “Norme”, come si è detto della storia delle *Costituzioni*, “inizia, come del resto è logico, col nascere stesso della Congregazione”.³ Ha avuto origine nello stile pedagogico e pratico del nostro Fondatore, nella sua passione di educatore e di Padre, nella sua

¹ Diversamente le *Costituzioni* che, proprio per il loro carattere di “codice fondamentale”, richiedono che eventuali modifiche o revisione al suo testo, oltre ad essere rare e minime, siano realizzate soltanto “con il consenso dell’autorità competente”, cioè di un’autorità esterna all’Istituto, nel caso la Santa Sede (cfr. Can. 587 §2).

² Seguo lo studio di Agostino MONTAN, “Costituzioni Attenzioni Giuridiche”. In: Sequela Christi, “Spirito e Legge, Le Costituzioni degli Istituti”, Anno 2006/02, pag. 172-187. In particolare, sul Diritto Proprio le pag. 175-179.

³ Cfr. Antonio Lanza, “Le Costituzioni della Piccola Opera della Divina Provvidenza”. In: Messaggi di Don Orione, n. 76, p. 8.

fedeltà alla buona disciplina religiosa e alla Chiesa. È sicuramente espressione della sua volontà e dei suoi desideri.

Don Carlo Pensa, presentando le “Norme” del 1946, ricorda esattamente questo contesto, possiamo dirlo, “affettivo” in cui nacquero: *“Tengo a farVi rilevare che, nelle Norme, niente è stato inserito che non sia ordinamento, prescrizione, indicazione, suggerimento espressi e formulati dal nostro venerato Fondatore Don Orione fin dai primi anni della Congregazione, e precisamente in quelle venerande e direi pure storiche sedute che Egli teneva a Villa Moffa, dopo i Santi Esercizi, con tanto paterno affetto e santa pedagogia, convocandoci tutti, Sacerdoti, Chierici ed Eremiti, - tutta la Congregazione di allora”*.⁴

C’era naturalmente una tradizione orale, ma anche alcuni testi scritti, come per esempio il *“Riassunto delle Regole dei Chierici che sono nella Casa della Divina Provvidenza di Tortona”*, uno speciale regolamento che Don Orione ha comunicato agli aspiranti e ai chierici per “il nuovo anno scolastico 1899-1900”.⁵ Poi, un altro testo è riferito in una circolare del 19 marzo 1913, nella prossimità delle “Sante Feste della Pasqua”. Motivato dalla ricorrenza del “decimo anniversario della approvazione diocesana della Piccola Opera della Divina Provvidenza”, Don Orione invia a tutte le case una copia delle *Costituzioni* e unisce “copia delle così dette *Regole Comuni*, che si riferiscono alla *moralità tra i Congregati; alla moralità tra gli allievi; ai mezzi di praticare la vita comune e di coltivare le vocazioni*.” Annota Don Orione: “Di queste norme si è parlato nelle riunioni tenute dai Sacerdoti dopo i Santi Esercizi, e sono *ad experimentum*”.⁶ Ed è lo stesso testo che invierà a Mons. Bandi, il 22 marzo 1913, definendole “Norme”: *“Le invio la prima copia delle Norme della nostra vita comune. È lavoro buttato giù, molto affrettato, che bisognerà in gran parte rifare e dargli forma più concisa, ma queste Norme sono ad experimentum”*.⁷

Dopo la morte di Don Orione, alla fine degli Esercizi Spirituali a Camaldoli, Genova, il 9 luglio 1941, Don Sterpi annuncia la pubblicazione del libro delle “Norme Pratiche” e raccomanda: *“Abbiamo stampato le norme pratiche, che non rimangano lettera morta. Noi cercheremo di farle studiare a memoria, in modo che nessuno abbia da mettere fuori la scusa che non conosce la nostra vita. Noi abbiamo da Don Orione tanti insegnamenti. Non dobbiamo per adesso produrre di più. Non dobbiamo far altro che leggere e rileggere quello che c’è”*.

Nel frontespizio di questo libretto delle *Norme Pratiche*, contenente 254 articoli, di cui abbiamo copia nell’archivio generale, è scritto: *“Norme Pratiche dei Figli della Divina Provvidenza confermate dal 1° Capitolo Generale e aggiornate con le decisioni prese dal medesimo, pubblicate e promulgate per ordine del Superiore Generale Rev.mo Sig. Don Carlo Sterpi – Tortona, Casa Madre, 29 agosto 1940, Festa della Madonna della Guardia”*.

Quindi, c’è stato un lavoro dei primi capitolari per raccogliere e aggiornare le norme già esistenti e si è voluto pubblicarle con l’autorità del Capitolo. Inoltre, si è voluto distribuirle affiancandole alle *Costituzioni* dando così un segno dell’unità armoniosa dei due codici normativi della Congregazione.⁸

⁴ Don Carlo Pensa, Lettera del 16 dicembre 1949. In: Atti e Comunicazioni, Anno IV, N. 1, Ottobre-Dicembre 1949, p. 17.

⁵ Cfr. Don Luigi Orione e la Piccola Opera della Divina Provvidenza, Vol. III. 1901-1903, p. 650.

⁶ Lettere I, pag. 105-109; Nell’archivio generale esiste una copia di questo fascicolo.

⁷ Scritti V045 P101

⁸ È quanto si può intuire dalla seguente informazione: “Morto il Beato Fondatore (...), furono ristampate e messe in vigore le *Costituzioni* del 1912, affiancate dal libretto delle *Norme Pratiche*”. In: Antonio Lanza, *“Le Costituzioni della Piccola Opera della Divina Provvidenza”*. In: Messaggi di Don Orione, n. 76, p. 63.

Successivamente, in seguito agli altri Capitoli Generali, il libro delle “Norme” viene sempre stampato e pubblicato sotto l’autorità del Capitolo, come possiamo verificare dal frontespizio di un altro fascicolo: “*Norme Pratiche dei Figli della Divina Provvidenza rivedute ed aggiornate secondo le direttive date dal II° Capitolo Generale (11-17 settembre 1946).*” Lo stesso dopo i Capitoli del ‘52 (III°) e del ‘58 (IV°), secondo le copie che abbiamo nell’archivio generale.

Vedendo questi libretti e il loro rimando immediato al Capitolo generale, mi è venuta la convinzione che con la pubblicazione e la divulgazione delle “*Norme Pratiche*” subito dopo l’evento capitolare, queste abbiano funzionato come una specie di “documento conclusivo” del Capitolo che, pur non avendo l’intenzione di trasmettere le decisioni capitolari, ne coglievano, dal punto di vista della normativa pratica, lo spirito e gli orientamenti.

Sembra dare conferma a questa intuizione quanto scrive Don Giuseppe Zambarbieri, il 22 marzo 1963, per comunicare le “Ordinanze e proposte del V Capitolo Generale”: “*Si affida al Consiglio Generalizio il mandato d’inserire nelle Norme Pratiche le deliberazioni prese, o confermate, dal V Capitolo Generale...*”.

Arrivando al VI° Capitolo (1969) si possono rilevare alcuni cambiamenti importanti e significativi: nel titolo, che da *Norme* cambia in “*Statuti Generali*”; nella sua presentazione grafica, con la pubblicazione in un unico volume con le *Costituzioni*; nella sua struttura tematica, giacché i titoli dei diversi capitoli fanno riferimento e seguono la struttura delle *Costituzioni*, così com’è ancora oggi.

Questi due ultimi punti (pubblicazione in un unico volume e strutturazione tematica dei capitoli in armonia con le *Costituzioni*) rafforzano e mettono in rilievo l’unità e la complementarietà delle “*Norme*” (*Statuti Generali*) con il testo costituzionale. “*Sono una cosa sola – affermerà Don Giuseppe Zambarbieri – specie per quanto riguarda l’obbligo dell’osservanza!*” E continua: “*Pur in secondo piano, perché soggetti a mutazioni col volgere del tempo, gli Statuti Generali rappresentano un corpo di norme valide per tutta la famiglia religiosa e da osservarsi al pari delle Costituzioni*”.⁹

Inoltre, la decisione di abbinare i due libri ha fatto sì che, da quel momento, entrasse nel linguaggio orale e nella terminologia l’abitudine di trattarli in un modo univoco, come “*Costituzioni e Statuti Generali*” e, attualmente, “*Costituzioni e Norme*”.

Il cambiamento del titolo (da *Norme pratiche* a *Statuti Generali*), che durerà il tempo di due Capitoli (1969 e 1975), sembra aver risposto a un orientamento del Motu Proprio “*Ecclesiae Sanctae*” (1966) che, nello spirito del Concilio Vaticano II, chiedeva agli Istituti una revisione e un adattamento delle *Costituzioni* (“*si escludano dal testo fondamentale gli elementi già caduti in disuso, o soggetti a mutazioni secondo i costumi di ciascuna epoca, o che rispondono a consuetudini puramente locali*”) e che si redigesse un “*codice secondario*” per raccogliere quelle “*norme che corrispondono all’epoca attuale, alle condizioni fisiche e psicologiche dei membri, e a circostanze particolari*”¹⁰. Questo “*codice secondario*”, in quel momento, forse anche per una chiara distinzione dal testo precedente (*Norme pratiche*), anteriore al Concilio Vaticano II, è stato, quindi, denominato “*Statuti Generali*”.

L’VIII Capitolo Generale (1981) ha portato a compimento l’opera di revisione definitiva delle *Costituzioni* e degli *Statuti Generali* che hanno ripreso il titolo di “*Norme*”.

Un particolare della pubblicazione del libro delle “*Costituzioni e Norme*” (edizioni 1981 e 1982) è che ad ogni capitolo delle *Costituzioni* si intercalava quello relativo alle *Norme*. In

⁹ Cfr. Atti e Comunicazioni, 1969/3-4, p. 68; vedere anche la presentazione del libro delle “*Costituzioni e Statuti Generali*”, 1969, p. 6.

¹⁰ Motu Proprio “*Ecclesiae Sanctae*”. Norme per l’applicazione del Decreto «*Perfectae Caritatis*» del Concilio Vaticano II, art. 14.

questo modo, dal punto di vista grafico e visuale, i due testi quasi si confondevano. Per ovviare a questo inconveniente, nelle stesure successive, i due testi vennero pubblicati in due fascicoli distinti e unitamente rilegati.

Alcune caratteristiche della recente revisione

Come si potrà rilevare nel nuovo testo delle *Norme*, risultato di diverse fasi di elaborazione e di approvazione, i Capitolari non hanno introdotto temi nuovi o decisioni inedite. Il principio generale che ha guidato la revisione è stato quello di adeguare le *Norme* a quanto già deciso e messo in pratica nella giurisprudenza della Congregazione: decisioni dei Capitoli Generali, documenti, norme e decreti.¹¹

Perché si mantenessero fedeli a questo principio, i Capitolari sono stati attenti ai seguenti criteri generali:

- è importante cambiare il meno possibile e togliere quello che si riferisce a situazioni non più esistenti, per esempio:

Le norme precedenti definivano l'ora della levata ("Di massima, resta fissata alle ore 5.30"); il nuovo testo della **Norma 35** dice: L'ora della levata riflette lo stile di vita, di lavoro e di sacrificio che il Fondatore volle distintivo dei suoi religiosi e deve garantire il tempo per la preghiera comune del mattino per dare *"la prima ora tutta a Dio"*.¹²

- è necessario rivedere le norme sui Segretariati in base ai documenti emanati dalla Congregazione negli ultimi 20 anni (pastorale giovanile, educativa, opere di carità, formazione...).

Tra i tanti esempi possibili, si può leggere la **Norma 117** *"Il Segretariato Educativo Provinciale promuove in ogni comunità educativa la conoscenza, approfondimento e attuazione del "Progetto Educativo Orionino"*.

- inserire quanto è stato già deciso negli ultimi Capitoli circa alcune norme quali: casa della comunità, progetto personale e comunitario, MLO, consiglio d'opera, bilancio/progetto economico, disposizioni amministrative, ecc.

Un buon esempio è la **Norma 29** che ha una lunga storia, in quanto è stata oggetto di decisione di ben tre Capitoli (X CG n. 181; XII CG, Dec. 12 e XIII CG n. 38) ed ora, dopo un buon periodo di esperienza comune, è diventata finalmente Norma: *La casa della comunità favorisce le relazioni proprie della vita di famiglia e testimonia la condivisione fraterna che nasce dalla consacrazione. I religiosi vivono tutti riuniti nello stesso ambiente condividendo la preghiera, la mensa, il riposo, il tempo libero. In continuità con le indicazioni delle Costituzioni e degli ultimi Capitoli generali, la casa dei religiosi sia riservata e separata dagli altri ambienti delle attività.*

- si dovrebbe evitare di inserire contenuti inediti nelle norme e verificare che i cambi nelle Norme precisino/integrino, ma non siano contrari a quanto dicono le Costituzioni, per esempio:

la **Norma n. 8** parla dell'uso dei mezzi di comunicazione sociale e ha fatto una precisazione per questi nostri tempi: *particolare prudenza è necessaria nel partecipare alle reti sociali;*

la **Norma n. 95** dà orientamenti a riguardo di "chi ha lasciato legittimamente la Congregazione al termine del noviziato o allo scadere dei voti"; questi può essere riammesso *"non prima che*

¹¹ È lo stesso procedimento al quale si riferisce Don Zambarbieri, nella già citata circolare del 27 marzo 1963, per comunicare le ordinanze del V Capitolo Generale: *"Si raccolgano e vengano incluse nelle Norme Pratiche quelle disposizioni di carattere normativo che sono apparse via via negli Atti del Consiglio Generalizio e si ritengono tuttora valide"*.

¹² Il testo delle nuove Norme viene riportato in carattere corsivo.

siano trascorsi almeno due anni dalla sua separazione”. Qui c’è stato un cambiamento della prassi degli ultimi tempi, non codificata ancora nelle Norme, che era di un periodo tre anni.

Ci sono tanti altri esempi della ricchezza del nuovo testo. È bello, in particolare, leggere – per metterlo in pratica – tutto il Capitolo X “La nostra missione nella Chiesa”, accresciuto di tante nuove proposte e stimoli per il nostro apostolato, specialmente per quanto riguarda quello giovanile, parrocchiale e missionario.

La bellezza delle Norme

“Sono più importanti le *Costituzioni* o le *Norme*?” Una massima insegna che se fai la domanda sbagliata, non troverai mai la risposta giusta. In tal senso, ritengo sbagliato domandare quanto sopra. Si può cadere nell’insidia di affermare il primato di una e squalificare l’altra. È certo che le *Costituzioni* hanno una posizione di superiorità perché sono il nostro *codice fondamentale*, ma non per questo è necessario declassare le *Norme* che, invece, hanno una loro rilevanza e prestigio.

Per cogliere l’aspetto particolare e caratteristico di ciascuna, e scoprirne l’importanza, prendo un’immagine dal nostro vivere quotidiano. Ho pensato a un viaggio. Leggere il libro delle *Costituzioni* è, nella mia immaginazione, come fare un viaggio in aereo, quel viaggio che offre la possibilità di vasti panorami, di ampie vedute, di orizzonti estesi dove è possibile avere un’idea dell’insieme e una visione complessiva dei grandi itinerari, quindi dei grandi sogni, dei grandi progetti.

Le *Norme*, invece, offrono la possibilità di un viaggio a bassa quota, forse in macchina, o meglio ancora, un viaggio a “piccoli passi” che offre un panorama più ravvicinato, a brevissima distanza, che ci riporta alla semplicità e alla fedeltà pacata e serena delle piccole scelte di ogni giorno. Potrebbe essere il “navigatore” che ci orienta nel cammino di fedeltà alla nostra consacrazione orionina. O, come direbbe Don Pensa, presentando le Norme del 1946, sono “come il genuino e sicuro *manuconductio*” delle *Costituzioni*, ossia quello strumento che dobbiamo tenere in mano per guidarci e per poter scegliere la direzione da seguire (come il manubrio di una bicicletta).

Importante è saper cogliere la grandezza specifica e la bellezza delle *Norme*. Ecco alcuni punti che ci possono aiutare in questo esercizio:

- La sua primitiva origine risale al Fondatore, per questo “*Se amiamo davvero Don Orione, se ne apprezziamo lo spirito e vogliamo trafficare il talento che ci ha lasciato in eredità; se vogliamo abbeverarci alle limpide e sempre fresche fonti della Fondazione, regoliamoci in tutto e per tutto con filiale fedeltà e cordiale diligenza alle Norme Pratiche, per ottenere la migliore osservanza delle Costituzioni stesse*” (Don Pensa, 1949); il libro delle Norme “*è il riflesso della vita, dello spirito, della volontà del nostro Venerato Fondatore...*” (Don Pensa, 1958).

- Esiste un’unità e una complementarietà tra le *Norme* e le *Costituzioni*, percepibili sia nel fatto che un articolo delle *Norme* deve essere sempre in armonia con il testo costituzionale (è una condizione per la sua validità), sia nell’intenzione di metterli graficamente insieme come se fossero un unico libro (“*Costituzioni e Norme*”). Diceva, infatti, Don Zambarbieri: “*Sono una cosa sola, specie per quanto riguarda l’obbligo dell’osservanza!*”.

- È un codice normativo che rimane sotto l’autorità dei Capitoli Generali. In particolare, la recente revisione è frutto del discernimento dei membri del XIV Capitolo che, avendo il dovere di promuovere la nostra “fedeltà al Vangelo” e allo “spirito del Fondatore” (cfr. Cost. 138), ci offrono

il testo delle *Norme*, aggiornato al nostro tempo e alle nostre attuali condizioni di vita, come sicuro strumento per il nostro cammino nei tempi attuali.

- La revisione delle *Norme*, dettata soprattutto dalla necessità di codificare una prassi sperimentata e condivisa nel quotidiano della nostra vita di consacrazione, è un segno della vivacità della Congregazione; allo stesso tempo, la messa in pratica di quanto viene proposto, è una condizione per mantenerci vivi e soprattutto vitali.

Infine, conoscere le nostre *Norme* e, soprattutto, fare in modo che siano messe in pratica, è un'ulteriore forma per comprendere la bellezza della nostra vocazione, del nostro carisma, del nostro spirito e del nostro stile di vita. Ci dobbiamo preservare, oggi in particolare, dal pericolo dell'oblio delle regole. Di sicuro, la revisione fatta dal Capitolo e la pubblicazione che ora si fa, ci offre la possibilità di un rinnovato entusiasmo, non tanto per il testo delle *Norme*, ma per la vita religiosa orionina che le *Norme* vogliono promuovere.

Vi invito, pertanto, alla conoscenza del nuovo testo. Forse si potrebbe realizzare una lettura comunitaria per un primo avvicinamento al testo. Per esempio, la Comunità della Curia Generale ha fatto il proposito di una lettura comunitaria, un po' alla volta, dopo la preghiera dei Vespri, durante la Lettura Spirituale. Auguro che le Comunità trovino un tempo per questa attività e che la conoscenza susciti un interrogativo essenziale: come assumere le indicazioni, gli orientamenti e gli stimoli delle *Norme* nella vita quotidiana degli orionini?

San Luigi Orione, nostro Padre Fondatore, che ha vissuto vedendo, anche nelle piccole cose e nelle regole semplici, l'immensità della volontà di Dio, ci assista dal cielo e ci aiuti a rimanere sempre fedeli.

Fraternamente,

P. Tarcisio Vieira